

La Regione non può prorogare le concessioni relative ai beni del demanio marittimo. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2013

di Nicola Dessì

Parole chiave: Demanio marittimo – Concessioni amministrative

Riferimenti normativi: Art. 117, co. 1, Cost.

Art. 1 legge regionale 30 luglio 2012, n. 24, della Liguria recante "Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero) demanio marittimo e porti per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate". Art. 1, co. 18, decreto-legge n. 194 del 2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Art. 12, co. 2, direttiva 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).

Massima: La legge della Regione non può accordare proroghe ai concessionari del demanio marittimo, nemmeno nel caso di mareggiate o eventi atmosferici che richiedano opere di ripristino e di protezione: la normativa comunitaria sulla libertà di accesso ai servizi impedisce alla radice la possibilità di prorogare una concessione.

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale contro una disposizione della l.r. 24/2012 della Liguria. Le questioni sono state ritenute fondate dalla Corte, che ha deciso con una sentenza di accoglimento.

L'art. 1 della l.r. 24/2012 della Liguria dispone che, in caso di mareggiate o eventi atmosferici eccezionali che danneggino stabilimenti balneari, i titolari delle relative concessioni demaniali possano ottenere una proroga della concessione, in modo da poter eseguire i lavori di ripristino delle strutture e di protezione degli arenili. Va ricordato che, in base all'art. 10, co. 1, lett. c), l.r. 13/1999 della Liguria, il rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo rientra, in via generale, nella competenza dei Comuni.

Secondo la Corte, la disposizione impugnata viola la normativa comunitaria in materia di servizi – più precisamente, la direttiva 2006/123/CE – e, di conseguenza, viola l'art. 117, co. 1, Cost., che impone alle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario. In fatti, l'art. 12 co. 2 della direttiva de qua impedisce ogni automatismo che, alla scadenza della concessione, possa favorire il precedente concessionario. La proroga della concessione rientra senz'altro fra gli automatismi vietati dalla normativa europea, "dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga". La disposizione impugnata risulta dunque illegittima, anche in considerazione della mancata previsione di un termine per le proroghe accordate ai concessionari.

ND